

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**di concerto col Ministro del tesoro  
e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**e col Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

(V. Stampato Camera n. 2620)

*approvato dalla Camera dei deputati il 30 aprile 1997*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 aprile 1997*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale,  
scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica  
italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania,  
fatto a Vilnius il 4 aprile 1996

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 695 milioni per l'anno 1997, in lire 705 milioni per l'anno 1998 ed in lire 695 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





















